

FIDESM

COMUNICATO UFFICIALE DEL GIUDICE SPORTIVO

G.S. N° 30/2026

ESAMINATA

la relazione del Direttore di gara relativa alla competizione denominata "Campionato Italiano", svoltasi a Rimini, in data 5 luglio 2026, Area 4;

RILEVATO

che nel corso del primo turno della competizione "Latin Style", cat. 12/13, classe C, le atlete xxxxx, tess. xxxxx, appartenente all'Asa xxxxx, cod. xxxxx, contrassegnata dal numero di gara xxxxx; Caterina Contezza, tess. xxxxx appartenente all'Asa xxxxx, cod. xxxxx, contrassegnata dal numero di gara xxxxx; che nel corso della fase eliminatoria della competizione "Latin Style", cat. 16/18, classe C, l'atleta xxxxx, tess. xxxxx, appartenente all'Asa xxxxx, cod. xxxxx contrassegnata dal numero di gara xxxxx; che nel corso del secondo turno della competizione "Latin Style", cat. 12/13, classe C, l'atleta xxxxx, tess. xxxxx, appartenente all'Asa xxxxx, cod. xxxxx contrassegnata dal numero di gara xxxxx, non si presentavano in pista sebbene regolarmente chiamate;

CONSIDERATO

che tale condotta si pone in contrasto con quanto disposto dall' art. 31, 1 co. del RASF - Parte tecnica Generale a norma del quale *"Iniziata la competizione, l'atleta dovrà prestare debita attenzione alle chiamate in pista da parte del presentatore di gara, al fine di non costituire intralcio o ritardi alla competizione"*;

CONSIDERATO che della violazione ascritta alle suddette tesserate è chiamata a rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 2, comma 3 del Regolamento di Giustizia, l'Asa di appartenenza;

RILEVATO inoltre che, nel corso del primo turno della competizione "Latin Style", cat. 12/13, classe C, i giudici Dario Mario Rossello – tess. 219017846 e Alessandro Antonio Stigliano – tess. 217051526; che nel corso dell'esecuzione del Cha Cha Cha, la giudice Sabrina Caruana, tess. 212000530; che nel corso del secondo turno della competizione "Latin Style", cat. 12/13, classe C, il giudice Alessandro De Sio, tess. 215157818, tutti esprimevano una preferenza ciascuno ad atlete non presenti in pista;

CONSIDERATO che tali condotte da parte dei Direttori di Gara risultano censurabili in quanto in pieno contrasto con le disposizioni regolamentari (art. 21 e Appendice – Manuale di procedura per il direttore di gara, comma 39, del RASF parte tecnica generale).

DELIBERA

- 1) Di infliggere alle atlete xxxxx, tess. xxxxx, appartenente all'Asa xxxxx, cod. xxxxx, xxxxx, tess. xxxxx appartenente all'Asa xxxxx, cod. xxxxx; xxxxx, tess. xxxxx, appartenente all'Asa xxxxx, cod. xxxxx; xxxxx, tess. xxxxx, appartenente all'Asa xxxxx, cod. xxxxx, la sanzione dell'ammonizione;
- 2) Di infliggere alle Asa: xxxxx, cod. xxxxx, xxxxx, cod. xxxxx xxxxx, cod. xxxxx, xxxxx, cod. xxxxx, la sanzione dell'ammenda di € 100,00 (Euro cento/00) ciascuna;

- 3) Di infliggere ai tesserati Dario Mario Rossello- tess. 219017846 e Alessandro Antonio Stigliano – tess. 217051526, Sabrina Caruana, tess. 212000530 ed Alessandro De Sio, tess. 215157818 la sanzione della squalifica da ogni attività federale per mesi tre.

Le ammende di cui alla presente delibera dovranno essere versata entro 30 gg. dalla sua pubblicazione, con bonifico sul c/c 8857 intestato a Federazione Italiana DanzaSportiva e Sport Musicali - BNL Banca Nazionale del Lavoro - Ag.Coni - Via Costantino Nigra 15 - 00135 Roma. - IBAN: IT56J0100503309000000008857-

Copia dell'avvenuto versamento dovrà essere inoltrata via email all'indirizzo: giudicesportivo@fidesm.it.

Roma, 7 luglio 2026

Il Giudice Sportivo

La Segretaria

Avv. Alessandro Gallo

Paola Gatta